



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

Procedimento amministrativo e provvedimento disciplinare

Dr.ssa Carla RONCI

15 ottobre 2010

DPR 235/07 art. 2 c.3

Organo di Garanzia regionale:

presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o da un suo delegato, composto, per la scuola secondaria superiore, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore, per la scuola media, in luogo degli studenti da altri due genitori

Organo di Garanzia regionale i casi

- Bullismo: 75% nella secondaria di I grado
- 60% nella secondaria di II grado

- Violenza 75% nella secondaria di I grado
- fisica: 25% nella secondaria di II grado

- Violenza: 25% nella secondaria di I grado
- verbale: 40% nella secondaria di II grado

I provvedimenti disciplinari

- hanno finalità educativa
- tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;

Le sanzioni disciplinari

- sono sempre temporanee
- proporzionate alla infrazione disciplinare
- ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno
- tengono conto della situazione personale dello studente, a cui è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica

La responsabilità disciplinare

- è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni: ad ogni studente deve essere garantito il diritto alla difesa
- allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività in favore della comunità scolastica

L. 241/1990

- detta norme sul procedimento amministrativo
- costituisce, comunque, il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti
- procedimento disciplinare non può prescindere da quanto prescritto dalla L. 241/1990

Il procedimento amministrativo

- è l'insieme degli atti finalizzati alla manifestazione dell'effetto giuridico attraverso cui la Pubblica Amministrazione manifesta la propria volontà
- il procedimento è caratterizzato da una serie di passaggi che possono essere riassunti in quattro fasi

Prima fase: l'iniziativa

- il procedimento si apre a cura del Dirigente Scolastico nel momento in cui ha avuta notizia di episodi che configurano fattispecie previste nel Regolamento di Istituto quali passibili di sanzioni disciplinari

Prima fase: l'iniziativa

occorre prevedere:

- la comunicazione scritta dell'avvio del procedimento da notificare allo studente, se maggiorenne, alla famiglia, se minorenn
- l'individuazione del responsabile dell'istruttoria che dovrà curare le varie fasi del procedimento stesso
- resta la responsabilità finale del Dirigente Scolastico

Prima fase: l'iniziativa

la comunicazione scritta dell'avvio del procedimento

- si dovrà
 - fare esplicito riferimento alla possibilità di depositare memorie
 - prevedere una convocazione per consentire l'esercizio del diritto alla difesa.
- la notificazione deve essere effettuata per forma scritta e occorre depositare agli atti della scuola gli estremi di notifica

Seconda fase: l'istruttoria

- il Dirigente Scolastico, affiancato dal responsabile dell'istruttoria, raccoglie tutti gli elementi necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell'evento

Seconda fase: l'istruttoria

il Dirigente scolastico

- acquisisce:
 - le testimonianze utili e ne redige verbale
 - le memorie scritte che gli interessati ed i controinteressati intendono consegnare alla scuola
- convoca il Consiglio di Classe completo di tutte le sue componenti

Seconda fase: l'istruttoria

il Consiglio di Classe completo

- agli studenti individuati come responsabili e ai relativi esercenti la potestà genitoriale dovrà essere notificata la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno del Consiglio.
- dovranno essere ascoltati gli studenti individuati come responsabili ed i relativi esercenti la potestà genitoriale,
- l'alunno sanzionato potrà richiedere di avvalersi della conversione della sanzione nelle pene sostitutive della sospensione

Seconda fase: l'istruttoria

il Consiglio di Classe completo

- potrà irrogare la sanzione della sospensione per periodi non superiori a quindici giorni
- qualora prevedesse una sanzione di periodi superiori ai quindici giorni dovrà essere convocato il competente Consiglio di Istituto
- per il Consiglio di Istituto si adotta analoga procedura

Seconda fase: l'istruttoria

il Consiglio di Classe completo

deve essere redatto un verbale analitico e
preciso con

- individuazione dei presenti e degli assenti
- del segretario verbalizzante
- firma del presidente della seduta e dal segretario verbalizzante
- esposta la fattispecie, menzionando gli atti acquisiti e le testimonianze verbali
- le motivazioni del provvedimento finale

Seconda fase: l'istruttoria

il Consiglio di Classe completo

Tutto ciò diventa parte indispensabile per l'emanazione di un provvedimento non impugnabile dal punto di vista dei vizi di legittimità.

Si deve fare riferimento al percorso logico che ha portato alla determinazione della sanzione coerente con le risultanze dell'istruttoria, al fine di evitare vizi di eccesso di potere

Terza fase: la determinazione finale

dalle risultanze del verbale dell'Organo Collegiale il Dirigente Scolastico dovrà redigere l'atto conclusivo di assoluzione o di erogazione della sanzione che deve

- contenere le motivazioni che hanno portato alla determinazione dell'eventuale sanzione
- racchiudere l'iter logico-giuridico dell'intera fase istruttoria, nonché i presupposti di fatto e di diritto
- essere indicato il termine e l'Organo di Garanzia Interno davanti al quale impugnare in prima istanza il provvedimento stesso

Quarta fase: la notifica

- il provvedimento deve essere notificato, con la massima sollecitudine scritta, all'interessato e, se minorenne, ai titolari della potestà genitoriale
- sarà cura della scuola acquisire gli estremi di notifica
- la sanzione, in vista della necessità che sia tempestiva, perché più efficace dal punto di vista educativo, può essere attuata anche prima dei termini previsti per l'impugnativa, immediatamente dopo la notifica

Organo di Garanzia Interno

- contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti),
- quindici giorni dalla comunicazione
- deve esprimersi nei successivi dieci giorni per quanto contemplato all'art. 5, c.1 del D.P.R. 235/2007
- se l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si ritiene comunque confermata

Organo di Garanzia Interno

è presieduto dal Dirigente Scolastico

si compone:

- per la scuola secondaria di II grado, da un docente designato dal consiglio d'istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori
- per la scuola secondaria di I grado da un docente designato dal Consiglio d'istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori